

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.G., N. IL (OMISSIS);

P.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 861/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 24/06/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nello Rossi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore Avv. M. Marromaro in sost. avv. D. Mariani che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 24.6.2015 la Corte di appello di Catanzaro - a seguito di gravame interposto dagli imputati Z.G. e P.M. avverso la sentenza emessa in data 20.12.2011 dal Tribunale di Cosenza - ha confermato la decisione con la quale i predetti sono stati riconosciuti colpevoli e condannati a pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 377 c.p., commi 1 e 3, perchè agendo in concorso tra loro, lo Z.G. assumendo un atteggiamento intimidatorio e la P. promettendole del denaro, tentavano di indurre M.C. a commettere i reati di cui agli artt. 371 bis e 372 c.p.; in particolare, con tali condotte tentavano di indurre la M. a ritrattare le dichiarazioni rese agli inquirenti il 24.7.2008, e a non farle dire quanto a sua conoscenza in merito agli atti sessuali a cui lo Z. aveva costretto R.L. in data 22.7.2008.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, con unico atto, deducendo:

2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 377 e 371bis c.p.. Il reato di cui all'art. 377 c.p., presuppone che il fine della violenza, minaccia o promessa non sia conseguito; laddove le false dichiarazioni, invece, siano rese, il subornatore risponderà, a titolo di concorso con l'autore del falso, dei reati previsti e puniti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 c.p.. Nella specie, le false dichiarazioni erano state rese dalla M. in data 22.9.2008, così realizzandosi il reato di cui all'art. 378 c.p., nel quale non potevano concorrere lo Z. - in ragione della non ipotizzabilità dell'autofavoreggiamento - né la moglie di questi, la P., stante l'operatività nei confronti di quest'ultima della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.. A tali deduzioni mosse in appello la sentenza non avrebbe idoneamente risposto, omettendo di considerare l'avvenuta resa delle false dichiarazioni alla p.g. delegata da parte della M.. La quale, inoltre, non aveva rivestito la qualità di teste o di persona chiamata a rendere dichiarazioni al P.M. precedente, così dovendosi escludere in radice la condotta ipotizzata di intralcio alla giustizia. Ed erronea sarebbe la dilatazione delle qualità previste dalla norma incriminatrice anche al soggetto chiamato a

rendere dichiarazioni davanti alla p.g. sulla base della sola potenzialità ad assumere la qualità di testimone in un celebrando dibattimento, essendo escluso - dalla indicazione dei reati di cui agli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 c.p. - il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni a norma dell'art. 351 c.p.p., anche se operante su delega del pubblico ministero altrimenti incorrendosi in una analogia in malam partem. Del resto militerebbe in favore della tesi difensiva esposta ampia giurisprudenza di legittimità in relazione al reato di cui all'art. 371 bis c.p., escluso nelle ipotesi in cui le false dichiarazioni siano state rese alla p.g. delegata dal P.M..

2.2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione; travisamento delle prove. La Corte di merito non avrebbe considerato la doglianza difensiva che aveva evidenziato come la M. aveva reso in dibattimento dichiarazioni del tutto conformi a quelle rese il 22.9.2008 alla p.g. e ritenute false, dovendosi - pertanto e sulla veridicità delle prime - escludersi la falsità delle seconde.

Infine, la valutazione del complessivo compendio dichiarativo della M. affermata in sentenza in ordine alla sua valenza confermativa della contestazione sarebbe in palese contrasto con il contenuto probatorio degli atti richiamati.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. L'art. 377 c.p., configura un reato di pericolo per la cui esistenza è sufficiente l'esercizio di violenza fisica o la formulazione di una minaccia, a prescindere dal grado di intensità della prima o dalla gravità della seconda: il reato si consuma "qualora il fine non sia conseguito", sintomo significativo del carattere non invincibile delle condotte violente o minacciose. Ove invece il fine venga conseguito, la condotta potrà integrare i reati di cui agli artt. 371 bis, 371 ter, 372 o 373 c.p., in quanto solo formalmente attribuibili ai destinatari delle condotte di cui s'è detto (Sez. 6, n. 16799 del 20.10.2015, Ciarla, n.m.). Integra il reato di cui all'art. 377 c.p., comma 3, qualsiasi condotta minacciosa posta in essere al fine - non raggiunto - di far commettere al soggetto passivo uno dei reati indicati nel primo comma del predetto art. 377 (false dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione), indipendentemente dalla gravità della minaccia (Sez. 6, n.14862de1 26/02/2015, Musolino, Rv. 263117).

2.2. Non è configurabile il reato di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 371 bis c.p., introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 11, nella condotta di chi renda false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, neanche se questa operi su delega del P.M., giacchè, diversamente opinando, si opererebbe un'interpretazione di tipo analogico su norma penale (Sez. 6, n. 4227 del 27/11/1992, Donisi, Rv. 192946); ancora, le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non possono costituire l'oggetto materiale del reato di false informazioni al pubblico ministero (Sez. 6, n. 2095 del 06/05/1994, Accavone, Rv. 198757). Infine, soggetto attivo del delitto di false informazioni al pubblico ministero può essere soltanto colui che sia stato richiesto personalmente dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini.

Non è quindi, punibile a norma dell'art. 371 bis c.p., chi, richiesto dalla polizia giudiziaria - anche per delega del pubblico ministero - renda dichiarazioni false o reticenti. (Conf. Sez. 6^a, 8 febbraio 1993, Malena) (Sez. 6, n. 696 del 10/03/1993, Frustaci, Rv.

194143; Sez. 5, n. 37306de1 14/07/2010, Martinelli, Rv. 248641).

2.3. Nella specie è incontroverso che le minacce e le lusinghe ascritte ai ricorrenti nei confronti di colei che aveva reso dichiarazioni alla p.g. in ordine alle condotte di abuso sessuale commesse dallo stesso Z.G., produssero le false dichiarazioni alla stessa p.g., delegata dal P.M., rese in data 22.8.2008 in ordine alle quali la stessa dichiarante M., successivamente ed in data 8.10.2008, ebbe ad ammetterne la falsità ed al ricollegarle alle minacce e lusinghe predette.

2.4. Nonostante la questione dell'avvenuta verifica delle false dichiarazioni della sua incidenza sulla qualificazione giuridica del fatto sia stata sottoposta dalla difesa alla Corte territoriale, quest'ultima ha ommesso qualsiasi considerazione a riguardo. E non v'è dubbio che, nella indiscussa costanza dell'accadimento evidenziato, la fattispecie - già per questo aspetto ed in conformità all'orientamento di legittimità richiamato - esuli dalla ipotesi di subornazione azionata.

2.5. E' parimenti fondata la esclusione della fattispecie in questione anche sotto l'altro profilo evidenziato, questa volta sotto l'aspetto dell'oggetto materiale della condotta. E' indiscusso che le dichiarazioni del 24.7.2008 - rispetto alle quali si ebbe a verificare la falsa versione del 22.9.2008 - furono rese dalla M. alla polizia giudiziaria. Ebbene, esula dal richiamato orientamento di legittimità che la Corte condivide, l'affermazione operata dalla sentenza impugnata che intende includere nell'ambito di operatività della ipotesi ex art. 371 bis c.p., anche le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero, facendosi erroneamente leva sulla natura di reato di pericolo della fattispecie ex art. 377 c.p., che, evidentemente, non consente di estendere analogicamente l'oggetto della condotta.

2.6. Pertanto, la condotta dei ricorrenti esula dalla ipotesi azionata.

3. L'accoglimento del motivo assorbe ogni altra questione.

4. La sentenza nei confronti dei ricorrenti, quindi, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2016